



Appalto n. 02/08

**PROCEDURA APERTA**  
**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**  
**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

---

G.A.I.A. S.p.A.  
Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A.  
Via Brofferio n. 48 – 14100 Asti - ☎ 0141.35.54.08 ☎ 0141.35.38.49  
e-mail: [info@gaia.at.it](mailto:info@gaia.at.it)

**- CAPO I -**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. – nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. ovvero stazione appaltante - e la ditta che risulterà aggiudicataria – nel seguito per brevità denominata concorrente ovvero appaltatore - avente ad oggetto la fornitura triennale dei dispositivi di protezione individuale forniti ai dipendenti che operano negli impianti costituenti il Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti della provincia di Asti, nonché di tutto quanto indicato dal successivo articolo 21, per i quantitativi evidenziati nelle tabelle riepilogative allegata al presente capitolato quale parte integrante ed indivisibile, costituenti lotto unico di gara.

L'esecuzione della fornitura sarà soggetta alle norme previste dal bando di gara, dal disciplinare, dal presente capitolato speciale, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; saranno inoltre applicate tutte le norme contenute nel codice civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura.

**ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA – IMPORTO CONTRATTUALE**

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art 55 D.Lgs. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo presunto posto a base di gara.

L'importo contrattuale presunto per l'esecuzione della fornitura è pari a € 116.347,50 oltre IVA di legge.

Detto importo è stato stimato con riferimento alla data di invio del bando di gara alla G.U.R.I. come previsto dall'art. 66, c.1 D.Lgs. 163/06.

L'appalto è aggiudicato a corpo ed il prezzo di affidamento è determinato mediante ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base d'asta.

**ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

I rapporti tra l'Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ovvero da suo incaricato, attraverso i quali G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

**ART. 4 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo della fornitura oggetto del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso, determinato tramite ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensate da G.A.I.A. S.p.A. tutte le forniture e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi

onere – espresso e non – previsto dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.

Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna, fatto salvo quanto stabilito al riguardo dal successivo articolo 6 “Revisione periodica del prezzo”.

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento alla società G.A.I.A. S.p.A., nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

## **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare il rifornimento regolare e sistematico dei prodotti specificati nelle tabelle allegate al presente Capitolato Speciale, con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze della Stazione appaltante che, di volta in volta, si manifesteranno.

La durata della fornitura dei prodotti oggetto di gara è fissata in 36 (trentasei) mesi a decorrere dal termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace approvata dal Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i controlli e le verifiche di cui agli art. 11 e 12 del D.Lgs. 163/06.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 12 del richiamato D.Lgs 163/06, la stazione appaltante si riserva la facoltà, per comprovati motivi di estrema urgenza, di anticipare l'esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

## **ART. 6 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO**

Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.

A far data dall'inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In assenza di pubblicazione dei dati orientativi sopra richiamati, detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento solo a far data dall'inizio del secondo anno e degli anni successivi di validità del contratto in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d'opera.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

## **ART. 7 - GARANZIE**

### **7.1 – GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, in sede di offerta, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari a € 2.327,00 con validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia può essere prestata nei modi indicati e con le condizioni specificate nel disciplinare di gara.

### **7.2 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEFINITIVA**

L'impresa appaltatrice prima della stipula del contratto è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 12/4/2006 n.163 (Codice degli appalti pubblici).

La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 13 "Risoluzione del contratto" ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all'articolo 11 "Penalità" del presente capitolato e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice proprio atto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

E' fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per G.A.I.A. S.p.A., nonché l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ovvero in caso di opzioni.

In caso di inadempienza, la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto alla ditta.

### **7.3 - RIDUZIONE DELLA GARANZIA**

L'importo delle garanzie di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 40, 7° comma del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 .

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate:

a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;
- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

## **ART. 8 - SUBAPPALTO**

L'appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto.

Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto

A tal fine, ai sensi dell'art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le forniture ovvero le parti di fornitura che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall'art. 118 D.Lgs. citato.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.

Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di fornitura che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l'inibizione assoluta a concedere successivamente l'autorizzazione a subappaltare.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei canoni mensili fino a quando l'appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 118 citato.

## **ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

### **9.1 ORDINATIVO DI FORNITURA**

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso i luoghi indicati nell'ordinativo di fornitura, nei termini stabiliti dalla società committente secondo quanto previsto dal successivo articolo 22.

In ogni ordinativo sarà indicato il tipo ed il quantitativo di DPI da fornire, nell'ambito delle tipologie e quantità previste dal contratto; sarà inoltre indicato il prezzo iniziale di riferimento e lo sconto percentuale da praticare.

### **9.2 EMISSIONE DELLA FATTURA**

L'emissione della fattura da parte dell'appaltatore non potrà avvenire prima che l'appaltatore abbia consegnato i prodotti relativi a ciascun ordine: a ciascuna fattura dovrà essere allegato un D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Al pagamento della fattura, che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, a prescindere dalla sedi di consegna dei singoli materiali, si procederà previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui al successivo articolo 24 "Rispetto delle norme in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori".

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati, mediante bonifico bancario, in espressa deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, entro 90 giorni data fattura fine mese.

In caso di ritardo nei pagamenti la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c..

### 9.3 RIFERIMENTO FATTURE

La fattura verrà emessa a seguito di ogni consegna di materiale: le fatture devono riportare nel dettaglio i singoli DPI consegnati, il prezzo iniziale di riferimento ed il prezzo scontato, in modo da corrispondere agli ordini della stazione appaltante.

## ART. 10 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all'oggetto del contratto. In tali casi l'appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto.

Rimane escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

L'appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, sarà obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate da G.A.I.A. S.p.A..

L'appaltatore, inoltre, si impegna a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta di G.A.I.A. S.p.A. nei casi in cui, per motivi sopravvenuti, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei settori interessati.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà di G.A.I.A. S.p.A. acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile della società, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

## ART. 11 - PENALITÀ

L'appaltatore, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa.

Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

1. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna dei beni oggetto della fornitura è specificatamente stabilita una penale pari a 150,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore, per un totale di giorni 5; decorso il sesto giorno senza che la prestazione sia stata eseguita, questa verrà considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo sarà dovuta una somma pari al 10% dell'ammontare dell'importo dell'ordine - al netto dell'IVA - a titolo di mancato adempimento;
2. per ciascuna anomalia riscontrata nelle modalità di consegna dei DPI sarà applicata una penale pari a 100,00 €;

Decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di consegna stabilito al successivo articolo 22 G.A.I.A. S.p.A., ha facoltà di risolvere il contratto di fornitura con semplice preavviso, ex art. 1456 C.C., che sarà inviato alla controparte con lettera raccomandata A.R. e ad incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta fermo il diritto per G.A.I.A. S.p.A., di acquistare presso altre Ditte i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti a G.A.I.A. S.p.A. resterà a carico della ditta inadempiente.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise con Determinazione del Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorsi 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per le eventuali violazioni verificatesi.

## **ART. 12 - RIFUSIONE DANNI E SPESE**

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, la stazione appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà esserle derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 13 "Risoluzione del contratto".

## **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA**

### **13.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di cui all'articolo 22 "Rispetto delle norme delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori".

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale della fornitura non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio provvedimento, dandone semplice comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto della fornitura, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti e conseguenti.

In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento della fornitura ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

Le somme dovute alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

### **13.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura del prodotto oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

### **13.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA**

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

#### **ART. 14 - FACOLTA' DI RECESSO**

---

G.A.I.A. S.p.A. ha diritto nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera A/R.

La ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In caso di recesso della stazione appaltante la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito della fornitura effettuata, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

#### **ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI**

---

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

#### **ART. 16 – OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

---

##### **16.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dall'appaltatore:

- a - cessione o affitto di azienda
- b - trasformazione, fusione o scissione di società
- c - cambiamento di ragione sociale.

### **16.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nella fornitura oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano la fornitura medesima;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'articolo 7.2 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili della fornitura, di cui all'articolo 3 del presente Capitolato.

### **16.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO**

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 16.1, il contratto di fornitura, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di procedere alle comunicazioni di cui al punto 16.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da G.A.I.A. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente punto 16.2, lett.b);
- 3) quanto previsto al successivo punto 16.4 del presente Capitolato.

### **16.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE**

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 16.1, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto di fornitura oggetto del presente capitolato entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 16.1

### **16.5 - FALLIMENTO**

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

## **ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato – non prima di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva - in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale. Tutte le eventuali spese, imposte e tasse, inerenti e/o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

## **ART. 18 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato
- c) codice etico appalti ed approvvigionamenti
- d) politica ambientale di GAIA SpA

## **ART. 19 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

## **ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

## **- CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE**

## **ART. 21 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DPI**

I D.P.I. dovranno rispondere a tutte le norme di legge in materia, ovvero il D.Lgs. n. 81/08, il D.Lgs. n. 475/92, nonché i disposti del D.P.R. n. 224/88 in materia di responsabilità da prodotti difettosi.

In particolare:

### **A) Tuta in tyvek**

La tuta protettiva in tyvek deve essere intera, dotata di cappuccio e di elastico ai polsi, alle caviglie, al collo e in vita.

Deve seguire i requisiti per indumenti di protezione individuale di categoria III, in conformità alla legislazione europea e deve essere conforme alla norma EN 467, garantendo protezione durante la manipolazione di sostanze chimiche conosciute (classe 1000); deve assicurare livelli di prestazione conforme ai requisiti del tipo 5 – *A tenuta di particelle*, secondo la EN ISO 13982-1 e del tipo 6 – *A limitata tenuta di schizzi di liquidi*, secondo la EN 13034.

La tuta deve essere trattata antistaticamente ed offrire una protezione elettrostatica in conformità con la norma EN 1149-1.

La resistenza delle giunzioni (ISO 5082/A2) deve essere maggiore di 125 N.

Le marcature e istruzioni d'uso devono essere conformi alla UNI EN 340:2004, in cui viene riportato il codice dell'ente certificatore relativo alle prove di tipo e ai controlli qualità effettuati. Ogni completo deve essere confezionato singolarmente.

### **B) Maschera facciale filtrante FFP1**

La maschera facciale filtrante, appartenendo come tutti i dispositivi di protezione per le vie respiratorie alla **III categoria**, deve soddisfarne tutti i requisiti.

La maschera dovrà essere classificata FFP1 in base alla norma EN 149 per essere utilizzata per la protezione da polveri fini non tossiche ed aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 4xTLV o 4xAPF. Ogni maschera deve essere imbustata singolarmente; piegando la mascherina e riponendola nell'involucro in plastica originale deve essere possibile una comoda conservazione anche in tasca, senza che la forma stessa venga deformata impedendone l'utilizzo successivo.

#### **C) Maschera facciale filtrante FFP2**

La maschera facciale filtrante, appartenendo come tutti i dispositivi di protezione per le vie respiratorie alla **III categoria**, deve soddisfarne tutti i requisiti.

La maschera dovrà essere classificata FFP2 in base alla norma EN 149 per essere utilizzata per la protezione da polveri fini non tossiche ed aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 12xTLV o 10xAPF. Ogni maschera deve essere imbustata singolarmente; piegando la mascherina e riponendola nell'involucro in plastica originale deve essere possibile una comoda conservazione anche in tasca, senza che la forma stessa venga deformata impedendone l'utilizzo successivo.

#### **D) Maschera facciale filtrante FFP3**

La maschera facciale filtrante, appartenendo come tutti i dispositivi di protezione per le vie respiratorie alla **III categoria**, deve soddisfarne tutti i requisiti.

La maschera dovrà essere classificata FFP3 in base alla norma EN 149 per essere utilizzata come protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi, in modo tale da essere adatta contro gli inquinanti tossici fino a 30 × TLV.

Ogni maschera deve essere imbustata singolarmente; piegando la mascherina e riponendola nell'involucro in plastica originale deve essere possibile una comoda conservazione anche in tasca, senza che la forma stessa venga deformata impedendone l'utilizzo successivo.

#### **E) Semi maschera**

La semimaschera deve avere musetto ipoallergico con valvola di espirazione centrale e due filtri laterali sostituibili. La maschera deve essere dotata di comoda bardatura e facile chiusura della fibbia, deve essere conforme alla norma UNI EN 140. I filtri devono essere ABEK 1 conformi alla norma UNI EN 141, 143.

#### **F) Guanti in maglia**

Il guanto deve essere conforme alla norma EN 420; deve essere realizzato in fibra DYNEEMA®, garantire come minimo i seguenti livelli di protezione secondo la norma EN 388: 2 abrasione, 3 taglio, 3 strappo, 3 perforazione.

Il palmo e le dita devono essere rivestite in poliuretano. Il guanto deve garantire un ottimo livello di destrezza, tipo ORMA DIN ROCK.

#### **G) Guanti in gomma tipo Flexy Grip Tiger**

Il guanto deve essere conforme alla norma EN 420; deve essere in lattice naturale pesante con interno floccato in cotone e garantire un ottimo livello di destrezza; deve garantire come minimo i seguenti livelli di protezione:

secondo la norma EN 388: 4 abrasione, 1 taglio, 2 strappo, 0 perforazione;

secondo la norma EN 374-3:6,4,6,6;

#### **H) Guanti per operatori**

Il guanto deve essere conforme alla norma EN 420; deve garantire come minimo i seguenti livelli di protezione:

EN 388: 3 abrasione, 2 taglio, 2 strappo, 1 perforazione.

Il guanto viene utilizzato dagli operatori sovente a contatto con polvere, rifiuti anche umidi e possibili agenti chimici e biologici (no pelle crosta). Ai sensi della norma EN 374 il guanto deve essere contrassegnato dal pittogramma “Bassa resistenza ai prodotti chimici” o “Impermeabilità”.

Deve avere caratteristiche di buona destrezza e impermeabilità garantita anche sul dorso (no dorso areato).

Ai sensi della norma EN 374 il guanto deve essere contrassegnato dal pittogramma “Bassa resistenza ai prodotti chimici” o “Impermeabilità”.

#### **I) Guanti in nitrile**

Il guanto deve essere conforme alla norma EN 420; deve garantire come minimo i seguenti livelli di protezione:

EN 388: 3 abrasione, 2 taglio, 2 strappo, 1 perforazione. Ai sensi della norma EN 374 il guanto deve essere contrassegnato dal pittogramma “resistenza ai prodotti chimici”.

Deve inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche: destrezza notevole, adatto alla movimentazione abrasiva di pezzi unti e grassi, completamente spalmato in nitrile su supporto in jersey di cotone, polsino in maglia.

#### **J) Guanti in nitrile monouso**

Il guanto deve essere conforme alla norma EN 420.

Deve garantire ottimo confort e destrezza della mano, senza polvere antisudore e soddisfare i requisiti richiesti dalle norme EN 374-2 e 374-3.

#### **K) Elmetto**

L'elmetto deve essere realizzato con calotta in polietilene alta densità trattata anti-UV e bardatura in polietilene bassa densità, con frontalino antisudore. Deve essere preferibilmente di colore giallo e peso inferiore a 330 g. Deve essere dotato di bardatura con 6 punti di sospensione regolabile ad intervalli di 2 mm e fascia elastica sottogola. Deve essere conforme alla norma EN 397 e soddisfare le seguenti caratteristiche:

- 1) assorbimento agli urti
- 2) resistenza alla perforazione
- 3) resistenza alla pioggia ed alla luce solare
- 4) ininfiammabilità
- 5) proprietà dielettriche (tensione di perforazione non inferiore a 10 kV).

#### **L) Tappi auricolari usa e getta**

Gli inserti auricolari devono essere conformi alla norma EN 352.2, realizzati in soffice espanso polimerico, facili da modellare a lenta espansione per un facile inserimento. Non devono provocare irritazioni, essere resistenti all'umidità e non infiammabili. Devono soddisfare i seguenti requisiti minimi di attenuazione in dB: H=30; M=24; L=22.

#### **M) Archetti e ricariche**

Il protettore auricolare e le ricariche devono essere conformi alla norma EN 352.2; l'archetto deve permettere la massima libertà di posizionamento senza compromettere l'interazione con altri dispositivi di protezione personale. Gli inserti devono essere dielettrici ed ipoallergenici e soddisfare i seguenti requisiti minimi di attenuazione in dB: H=30; M=23; L=22.

#### **N) Occhiali**

Gli occhiali di protezione da indossare sul lavoro dovranno essere conformi alla norma EN 166, perfettamente trasparenti, con classe ottica 1 e saranno marcati per la resistenza all'impatto “FT”.

Gli occhiali dovranno essere il più possibile aderenti al viso di chi li indossa.

### **O) Scarpe antinfortunistiche**

La scarpa deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere bassa in pelle fiore idrorepellente
- suola in poliuretano bidensità colore nero
- soletta estraibile, antibatterica ed antistatica
- fodera traspirante
- linguetta a soffietto antipolvere
- puntale in acciaio
- misure dalla 35 alla 48
- legatura a lacci con almeno 3 occhielli per lato
- conforme alla norma UNI EN 345 S2

Per i DPI appartenenti alla prima categoria è necessario che essi siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano il marchio CE seguito dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione.

Per quelli appartenenti alla seconda categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di prima categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco del marchio CE.

Per quelli di terza categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima e la seconda, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.

L'appaltatore, rendendosi garante nei confronti della stazione appaltante, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

## **ART. 22 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

### **22.1 - CAMPIONI**

Per le categorie di cui al precedente art. 22, lettere G) H) I) J) K) O) e P) guanti, occhiali e scarpe, in sede di aggiudicazione definitiva per ciascun DPI il concorrente aggiudicatario dovrà fornire almeno tre modelli-campione diversi, tutti dotati delle caratteristiche tecniche richieste. La stazione appaltante provvederà ad indicare la quantità scelta per ciascun modello: a tale scopo l'appaltatore dovrà fornire un numero di campioni variabile da 2 a 12, concordato di volta in volta con la stazione appaltante.

I campioni saranno fatturati ai prezzi dell'offerta di gara.

Qualora i D.P.I. risultassero inadeguati per scarsa protezione dai rischi, non offrano una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni di impiego previste, impediscano all'utilizzatore di svolgere normalmente la propria attività, non risultino all'impiego sufficientemente confortevoli, Gaia S.p.A. richiederà alla ditta appaltatrice di individuare altro D.P.I., dotato delle caratteristiche e dei fattori di protezione richiesti, ma adeguato alle esigenze degli operatori.

La fornitura dovrà essere consegnata presso il Polo di trattamento rifiuti di Asti – Valterza, in Loc. Quarto Inferiore e presso l'impianto di Compostaggio rifiuti a matrice organica in San Damiano d'Asti.

In sede di aggiudicazione definitiva i concorrenti dovranno fornire almeno tre campioni di ogni D.P.I., per la categoria guanti, occhiali e scarpe, tutti con le caratteristiche richieste, tra i quali la stazione appaltante effettuerà la propria scelta.

Tale scelta potrà subire variazioni a seguito della prova effettuata dagli operatori. A tale scopo l'appaltatore dovrà fornire un numero di campioni variabile da 2 a 12, concordato di volta in volta con la committenza.

I campioni scelti saranno fatturati ai prezzi dell'offerta di gara, mentre quelli scartati saranno restituiti.

Qualora i D.P.I. risultassero inadeguati per scarsa protezione dai rischi, non offrano una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni di impiego previste, impediscano all'utilizzatore di svolgere normalmente la propria attività, non risultino all'impiego sufficientemente confortevoli, Gaia S.p.A. richiederà alla ditta appaltatrice di individuare altro D.P.I., dotato delle caratteristiche e dei fattori di protezione richiesti, ma adeguato alle esigenze degli operatori.

## 22.2 - CONSEGNA

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso i luoghi indicati nell'ordinativo di fornitura, nei termini stabiliti dalla società committente secondo quanto previsto nel presente articolo.

Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni ordinati sono stati consegnati.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione del suddetto ordinativo nelle quantità e tipologie descritte nello stesso, ivi compreso il frazionamento ove richiesto, entro sette giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento, anche se trasmesso a mezzo fax.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove GAIA SpA lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

I documenti di trasporto, ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero d'ordine;
- numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

Le sedi di consegna dei beni oggetto della fornitura sono le seguenti:

- Asti, presso il Polo di trattamento rifiuti di Loc. Valterza, Fraz. Quarto Inferiore n. 273/D
- San Damiano d'Asti, presso l'impianto di Compostaggio di, Borgata Martinetta n. 100.

## 22.3 - CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La quantità è esclusivamente quella accertata, entro cinque giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'appaltatore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

G.A.I.A. S.p.A. rifiuterà i prodotti non conformi a quelli aggiudicati. Il rifiuto del prodotto e la conseguente restituzione può verificarsi anche in tempi successivi alla consegna. In tal caso i prodotti (anche se asportati dal loro imballo originario) vengono posti a disposizione dell'appaltatore, che a proprie spese, è tenuto a provvedere al ritiro della merce oggetto di contestazione ed alla sostituzione immediata della stessa con eguale quantità di prodotto idoneo.

In caso di mancata rispondenza di prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

a) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati da GAIA SpA, ove ciò non avvenga si applicheranno le penali di cui al precedente articolo 11.

b) restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperienza di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni;

c) restituire la merce senza richiederne la sostituzione e senza nulla dovere all'appaltatore, salvo il pagamento degli articoli utilizzati e quindi non restituibili. In tal caso, è facoltà di GAIA SpA rescindere il contratto di fornitura unilateralmente ed incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od a causa del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

#### **22.4 - RITIRO DEI PRODOTTI DA RESTITUIRE O SOSTITUIRE**

In tutte le ipotesi di restituzione al fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente capitolato, GAIA SpA metterà a disposizione del fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.

Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di cui sopra GAIA SpA potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato da GAIA SpA all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal fornitore.

#### **ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume:

1) ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;

2) l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;

3) ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. L'Aggiudicatario, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;

4) l'obbligo a tenere indenne il Committente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

A tal fine è tenuto a presentare al competente ufficio, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, un'apposita polizza assicurativa R.C. con massimali di € 500.000,00 per danni a cose, € 1.000.000,00 per danni a persone prodotte durante l'esecuzione della fornitura, per un'adeguata copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti da terzi.

In alternativa alla specifica polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto di fornitura di beni mobili svolto per conto di G.A.I.A. S.p.A.,

precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO) ed a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante

#### **ART. 24 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI**

A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nella fornitura, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant'altro

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

L'appaltatore prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni degli impianti di trattamento/smaltimento, nonché dei documenti di valutazione del rischio di G.A.I.A. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi ed il proprio piano di sicurezza, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a G.A.I.A. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

A tale scopo sarà obbligo per G.A.I.A. S.p.A. fornire all'appaltatore la propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale di lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.

Ai fini di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 81/08, l'appaltatore si impegna a consegnare prima dell'inizio della fornitura tutta la documentazione richiesta ed a collaborare con GAIA nella stesura del documento unico di valutazione dei rischi per eliminare le possibili interferenze generate dalla fase di trasporto e consegna in impianto.

#### **ART. 25 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto allo svolgimento della fornitura con le modalità previste dal presente Capitolato e sarà responsabile per ogni disservizio o danno che potesse derivare in relazione all'uso dei D.P.I. oggetto dell'appalto.

Lo svolgimento della fornitura dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative, in particolare quelle legate alla salute ed igiene sul luogo di lavoro quali il D.Lgs. 81/08 nonché le normative di carattere ambientale.

Sono a carico dell'appaltatore ogni imposta o tassa, esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente alla fornitura oggetto della gara, esclusa l'I.V.A. che è a carico della stazione appaltante.

Inoltre, è a carico dell'appaltatore ogni altro onere, spesa o rischio relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura GAIA SpA intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

### TABELLE RIEPILOGATIVE

Sono di seguito riportate due tabelle di riepilogo del d.p.i. da fornire in un anno, al personale degli impianti di GAIA S.p.A. per il trattamento dei rifiuti urbani

	<b>N/anno</b>
tuta tyvek	2.100
mascherina facciale filtrante FFP1	60
mascherina facciale filtrante FFP2	60
mascherina facciale filtrante FFP3	2300
semi maschera (musetto)	60
filtri per semimaschera (coppie)	150
guanti in maglia	1.300 paia
guanti in gomma	2.700 paia
guanti per operatori	1.700 paia
guanti in nitrile	150 paia
guanti in nitrile monouso	900 paia
elmetto	10
tappi auricolari usa-e-getta	1.500 paia
archetti	30
occhiali	60
tappi auricolari per archetto (conf. da 10)	80 paia
scarpe antinfortunistiche	40 paia

tabella di riepilogo dei d.p.i. da fornire in un anno, al personale degli impianti di GAIA S.p.A. per il trattamento dei rifiuti urbani, da utilizzare come base per l'offerta.

	<b>N/anno</b>	<b>Prezzo € oltre IVA</b>	<b>COSTO ANNUALE € oltre IVA</b>
tuta tyvek	2.100	4,40	<b>9.240,00</b>
mascherina facciale filtrante FFP1	60	1,20	<b>72,00</b>
mascherina facciale filtrante FFP2	60	2,40	<b>144,00</b>
mascherina facciale filtrante FFP3	2300	4,00	<b>9.200,00</b>
mascherina leggera per cabina di cernita	5.400	0,14	<b>756,00</b>
semi maschera (musetto)	60	8,80	<b>528,00</b>
filtri per semimaschera (coppie)	150	9,80	<b>1.470,00</b>
guanti in maglia	1.300	5,40	<b>7.020,00</b>
guanti in gomma	2.700	1,48	<b>3.996,00</b>
guanti per operatori	1.700	2,00	<b>3.400,00</b>
guanti in nitrile	150	1,10	<b>165,00</b>
guanti in nitrile monouso	900	0,08	<b>72,00</b>
elmetto	10	3,75	<b>37,50</b>
tappi auricolari usa-e-getta	1.500	0,12	<b>180,00</b>
archetti	30	2,60	<b>78,00</b>
occhiali	60	5,40	<b>324,00</b>
tappi auricolari per archetto (conf. da 10)	80	14,80	<b>1.184,00</b>
scarpe antinfortunistiche	40	22,90	<b>916,00</b>
			<b>38.782,50</b>